

## IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno 16 luglio 2008

tra

Equitalia Servizi Spa

e

OO.SS.

Premesso che:

Con D.M. 24.11.2003 n. 375 è stato istituito presso l'I.N.P.S. il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali" (di seguito Fondo di solidarietà);

Il D.L. 30 settembre 05 n.203, convertito in Legge n.248 del 2 dicembre 05, ha ampliato a 96 mesi il periodo di erogazione delle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà;


In data 18 ottobre 07 è stato sottoscritto tra Equitalia Spa e le OO.SS. Dircredito, Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Silcea, Snalec, Ugl e Uilca un Accordo Quadro con il quale sono state definite le condizioni di accesso volontario dei dipendenti delle Società del Gruppo alle prestazioni del Fondo di Solidarietà erogate ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. b) del D.M. 24 novembre 2003 n.375;

Con comunicazione del 17 gennaio 08 ex artt.15, 16, 18 e 68 CCNL Ascotributi 4 novembre 05 - rinnovato in data 9 aprile 08 - Equitalia Servizi Spa, trovandosi in una condizione di eccedenza di personale conseguente a rilevante riorganizzazione aziendale, ha avviato le procedure contrattualmente previste in caso di tensioni occupazionali - anche conseguenti a processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione - che possano prefigurare ricadute negative sui livelli occupazionali, allo scopo di pervenire ad un accordo che individui le modalità di esodo volontario rivolto a tutto il Personale che sia in possesso dei requisiti che consentono l'intervento del Fondo stesso.

Considerato inoltre che:

Le Parti individuano come ulteriore strumento del Piano Industriale la possibilità di accesso volontario al Fondo di Solidarietà, coerentemente con quanto previsto dall'Accordo Quadro nazionale 18 ottobre 2007 e convengono che, alla data di sottoscrizione del presente accordo, il numero di Personale di Equitalia Servizi Spa in esubero ammonta a n.120 unità.

L'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria, sarà effettuata secondo le previsioni dell'art.8 del D.M. n.375/03 e quindi adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione di cui all'art.5, comma 3, ovvero della maggiore anzianità anagrafica e, in via secondaria, secondo la data di presentazione della domanda di accesso al Fondo di Solidarietà.



Le parti concordano quanto segue:

#### **Art.1**

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

#### **Art.2**

In merito alla riduzione dell'organico si procederà in primo luogo e in via prioritaria al ricorso al pensionamento, su base volontaria ed incentivata, del personale di ogni ordine e grado che sia in possesso dei requisiti di legge per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia a carico dell'AGO. Agli interessati verrà corrisposto a titolo di incentivazione all'esodo un importo corrispondente a quanto dettagliato in Allegato 1, a condizione che la effettiva cessazione dal servizio avvenga entro il 31 dicembre 2008.

#### **Art.3**

Qualora, in considerazione delle risultanze aziendali, la riduzione degli organici di cui all'art. 2 non risultasse sufficiente alla copertura degli esuberi individuati a livello aziendale si indica quale strumento contrattuale residuale quello del ricorso all'accesso volontario alle prestazioni erogate in via straordinaria dal Fondo di Solidarietà ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b, del D.M. n.375/03 per il Personale che entro 96 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro maturi i requisiti di legge previsti per aver diritto alla finestra di accesso alla pensione di anzianità e vecchiaia a carico dell'AGO.

#### **Art.4**

Ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n.375/03, i trattamenti previsti saranno erogati a cura del Fondo di Solidarietà ai lavoratori aderenti, secondo la loro richiesta, in forma rateale o in un'unica soluzione.

#### **Art.5**

Le Parti stabiliscono che l'accesso al Fondo potrà avvenire, oltreché per il Personale con i requisiti previsti all'art.3, anche per coloro che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2009, con accesso alle prestazioni del medesimo Fondo alla prima finestra utile dell'anno successivo.


Per tale adesione verrà corrisposto, a titolo di incentivazione all'esodo, a seconda del periodo di permanenza nel Fondo, un importo corrispondente a quanto indicato nell'All.2.

L'Azienda si riserva di posticipare, in relazione alle proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive e senza decurtazione dell'incentivo previsto all'all. n.2., la data di effettivo accesso al Fondo, (sempre nel rispetto dei termini sopra indicati) fino a tre mesi qualora le adesioni fossero pari o inferiori a 70 unità e fino a 6 mesi, in caso di superamento di tale numero.

I suddetti termini potranno essere superati, con il consenso del lavoratore, fino a un massimo complessivo di 12 mesi.

#### **Art.6**

Per le adesioni volontarie, che dovranno essere presentate a Equitalia Servizi Spa - Servizio Amministrazione Risorse Umane - almeno entro 30 giorni prima della data di risoluzione del rapporto, e comunque non oltre la data del 31 ottobre 2008, indipendentemente dall'epoca di effettivo accesso al Fondo, dovrà essere utilizzata la modulistica allegata al presente accordo, di cui fa parte integrante.



#### **Art.7**

Ai lavoratori che manifesteranno la loro adesione al Fondo entro e non oltre il 31 agosto 2008 verrà erogato – in aggiunta a quanto previsto dall'All.2 a titolo di ulteriore incentivo all'esodo - un c.d. "premio di tempestività" pari ad una (1) mensilità calcolata sull'ultima retribuzione ordinaria lorda, percepita alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

#### **Art.8**

In osservanza a quanto stabilito dall'art.5 comma 4 del D.M. n.375/03, i lavoratori che intendano aderire hanno l'obbligo di richiedere e presentare a Equitalia Servizi Spa apposita certificazione relativa alla propria posizione assicurativa e contributiva complessiva (ECOCERT).


#### **Art.9**

Qualora le richieste di adesione al Fondo siano superiori al numero degli esuberi dichiarati, l'Azienda procederà ad un successivo confronto con le OO.SS. eventualmente finalizzato a consentire l'accesso al Fondo a tutti i dipendenti che ne avessero fatto richiesta. Qualora, viceversa, le domande risultassero inferiori al numero di cui al 5° capoverso, le Parti procederanno, entro il 15 novembre 2008, ad un incontro di verifica della consistenza delle adesioni, per ricercare soluzioni organizzativamente compatibili e comunque non traumatiche per i dipendenti.

Le Parti convengono inoltre di rinviare ad un eventuale successivo incontro, da tenersi non prima di 12 mesi dalla data di stipula del presente verbale, l'esame congiunto di ogni idonea soluzione finalizzata al raggiungimento del numero di adesioni ivi inclusa la possibilità di una riapertura dei termini per l'adesione volontaria al Fondo predetto nello spirito e nella lettera del D.M. n.375/03.

#### **Art.10**

Per quanto non specificamente disciplinato nel presente accordo, si rinvia alle previsioni dell'Accordo Quadro 18 ottobre 07.




## Allegato n.1

### Condizioni economiche di accesso al pensionamento

A tutti coloro che presenteranno domanda irrevocabile di cessazione dal servizio per accedere direttamente alla pensione AGO sarà riconosciuta una somma "una tantum", a titolo di adesione volontaria costituita da un importo lordo pari ad una percentuale del 25% del trattamento economico complessivo lordo annuo così individuato:

- l'ultima retribuzione mensile ordinaria lorda (vale a dire quella costituita dalle voci ordinarie e delle indennità varie), con esclusione delle voci variabili, rapportata ad anno (moltiplicata per 13 mensilità);
- l'ultimo premio aziendale percepito.



## Allegato n. 2


### Condizioni economiche di accesso al Fondo di Solidarietà

A tutti coloro che presenteranno domanda irrevocabile di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, sarà riconosciuta una somma "una tantum", a titolo di "adesione volontaria" costituita da un importo lordo pari ad una percentuale del trattamento economico complessivo lordo annuo e più precisamente:

- l'ultima retribuzione mensile ordinaria lorda (vale a dire quella costituita dalle voci ordinarie e dalle indennità varie), con esclusione delle voci variabili, rapportata ad anno (moltiplicata per 13 mensilità);
- l'ultimo premio aziendale percepito;

MESI DI PERMANENZA NEL FONDO	PERCENTUALI INCENTIVO
da 1 a 6 mesi	
da 7 a 12 mesi	25%
da 13 a 18 mesi	25%
da 19 a 24 mesi	30%
da 25 a 30 mesi	35%
da 31 a 36 mesi	40%
da 37 a 42 mesi	45%
da 43 a 48 mesi	50%
da 49 a 54 mesi	55%
da 55 a 60 mesi	60%
da 61 a 66 mesi	65%
da 67 a 72 mesi	70%
da 73 a 78 mesi	75%
da 79 a 84 mesi	80%
da 85 a 90 mesi	85%
da 91 a 96 mesi	90%
	95%

Il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà viene considerato utile alla maturazione del c.d. "premio di anzianità e/o fedeltà", aziendale previsto. La corresponsione, in aggiunta all'incentivo sopra definito, avverrà quantificando proporzionalmente tale premio al numero degli anni effettivamente maturati al momento della data di cessazione.



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones to its right, and another signature below.

## Verbale di Incontro sulle Agevolazioni

Il giorno.....

tra

Equitalia Servizi Spa

e

OO.SS.

premesso che

con il presente Accordo, le Parti intendono definire le seguenti agevolazioni a favore di coloro che, cessato il rapporto di lavoro con Equitalia Servizi Spa fruiscano degli assegni straordinari in forma rateale per il sostegno del reddito a carico del "Fondo di Solidarietà" di cui all'Accordo del 12.12.2001 e successive modifiche

si conviene quanto segue

### Agevolazioni creditizie

Il personale interessato beneficerà, sino alla data di fruizione del trattamento di pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'AGO, delle condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere a favore del personale in servizio presso l'Azienda.

Le previsioni del presente accordo si intendono valide a condizione che il personale interessato:


- mantenga in essere presso la Banca convenzionata il rapporto di conto corrente sul quale farà accreditare gli assegni straordinari di sostegno al reddito;
- non percepisca redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di soggetti che svolgano attività in concorrenza con l'azienda di attuale appartenenza e per le quali l'art. 11 del D.M. 375/2003 prevede la sospensione dell'erogazione degli assegni straordinari e del versamento dei contributi figurativi.

### Cassa di Assistenza

Al personale oggetto del presente accordo già aderente alla Cassa di Assistenza saranno garantite le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste tempo per tempo a favore del personale in servizio avente il medesimo inquadramento. L'azienda si impegna a mantenere a proprio carico sino alla scadenza successiva al conseguimento del diritto alla pensione AGO, sussistendo le condizioni sopra indicate e fermo restando gli eventuali contributi della specie a carico dell'interessato - il relativo contributo da essa sostenuto per il personale in servizio.

### Previdenza Complementare

L'Azienda si impegna a garantire a tutto il personale che sarà interessato dalla procedura del Fondo di Solidarietà la prosecuzione del versamento già goduto dal dipendente a titolo di previdenza complementare, nella stessa misura dell'importo già versato (quota aziendale) e riferito all'anno 2008. Resta fermo che tale contribuzione ad una eventuale previdenza complementare sarà garantita al personale interessato durante tutto il periodo di percezione dell'assegno straordinario da parte del Fondo di solidarietà di settore.



**Allegato n. 3**

- 1) modulo per l'accesso volontario al Fondo di Solidarietà;
- 2) modulo questionario per la ricognizione della situazione contributiva.

Spett.le  
Equitalia Servizi SpA  
Servizio Amministrazione Risorse Umane

S E D E

RICHIESTA DI ADESIONE VOLONTARIA al "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (regolamentato dal decreto Ministeriale 24 novembre 2003, n. 375) a far tempo DAL ..... (indicare il primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei relativi requisiti ai sensi del D.L. 203/2005)

Il/La sottoscritto/a.....nato/a .....il .....

In attuazione di quanto previsto dall'Accordo sottoscritto tra la Società Equitalia Servizi SpA e le OO.SS. il giorno ....., con il quale le Parti hanno concordato che i dipendenti che maturino i requisiti per l'accesso al Fondo di Solidarietà di cui al D.M. 375/2003 stabiliti dal D.L. 203/2005 nel periodo..... e che intendano accedere su base volontaria al predetto Fondo, al verificarsi delle condizioni previste, debbano formalizzare entro il ..... la proposta di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con la Società a far tempo dall'ultimo giorno del mese di maturazione dei predetti requisiti

**FORMULA**

La propria proposta di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro con Equitalia Servizi Spa con decorrenza ..... (ultimo giorno del mese di maturazione dei requisiti per l'accesso al Fondo di Solidarietà), cessando di far parte dell'organico della Società a far data dal giorno successivo. Essendo a conoscenza del fatto che non gli/le è dovuta alcuna indennità sostitutiva del preavviso, rinuncia, in ogni caso, come richiesto dall'art. 11, comma 14, dell'apposito Regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà del comparto della riscossione tributi di cui al D.M. 375/2003, al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva nonché agli eventuali ulteriori benefici contemplati dalla citata disposizione;


**DICHIARA**

Sin d'ora, ad ogni buon fine, di avere piena conoscenza delle clausole e condizioni definite dall'Accordo del ....., nonché delle disposizioni di cui al D.M. 375/2003, concernente il "Regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112;

**CHIEDE**

In relazione all'assegno straordinario di sostegno al reddito:

- l'erogazione in rate mensili con prosecuzione del versamento dei contributi a favore dell'Organizzazione Sindacale cui risulta attualmente iscritto;
- l'erogazione in rate mensili senza versamento di contributi a favore di alcuna Organizzazione sindacale
- l'erogazione in unica soluzione



Luogo e Data .....

Firma .....

Spett.le  
Equitalia Servizi SpA  
Servizio Amministrazione Risorse Umane

S E D E

Il/La sottoscritto/a

COGNOME .....	NOME.....	MATR.....
DATA DI NASCITA.....	SESSO	M F
CODICE FISCALE.....		
COMUNE DI NASCITA .....	PROVINCIA.....	
INDIRIZZO .....	NUMERO.....	
CAP.....	COMUNE .....	PROV.....
TELEFONO .....		
DIPENDENTE DI .....		
IN SERVIZIO PRESSO .....		

Considerata l'intesa intervenuta tra Equitalia Servizi Spa e le Organizzazioni Sindacali in data ..... in ordine all'esigenza di accertare la complessiva anzianità contributiva


ALLEGA

1. l'estratto conto ex art. 54 L. n. 88/189 (ECOCERT) o la relativa domanda protocollata dalla Sede INPS o delega l'Azienda a richiedere per proprio conto l'ECOCERT alla competente Sede INPS
2. modulo questionario

Esprime con riferimento a tutto quanto sopra esposto il consenso al conseguente relativo trattamento dei dati personali e sensibili così come previsto dalle vigenti leggi ed in particolare dal D.Lgs. 196/2003.

.....  
data

.....  
firma





## QUESTIONARIO

Dichiara

a) di aver lavorato esclusivamente alle dipendenze di .....  
o di aziende dalla stessa incorporate SI NO

b) di aver svolto il servizio militare  
**In caso affermativo:**  
*indicare se ha già provveduto a richiedere presso l'INPS il riconoscimento figurativo* SI NO

c) di poter far valere periodi di astensione dal lavoro per maternità obbligatoria o facoltativa  
**In caso affermativo:**  
1) *indicare i periodi* ..... SI NO  
2) *se detti periodi sono anteriori all'01/01/1989, indicare se ha già provveduto a richiedere presso l'INPS il riconoscimento figurativo:*  
**SI NO**

d) di aver conseguito una laurea SI NO  
**In caso affermativo:**  
1) ha già chiesto il riscatto del periodo? SI NO  
2) Ha completato il relativo versamento contributivo ? SI NO

e) di aver lavorato alle dipendenze di terzi con l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria lavoratori dipendenti presso l'INPS, prima di essere assunto presso ..... SI NO  
**In caso affermativo:**  
1) indicare le Sedi INPS presso le quali sono stati versati i contributi SI NO  
2) indicare i periodi.....

f) di essere titolare di pensione di invalidità SI NO

g) di aver svolto altre attività con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse dall'INPS, prima di essere assunto presso ..... SI NO

**In caso affermativo:**  
1) indicare il periodo di attività e la forma di previdenza .....  
2) precisare se ha già svolto la pratica di trasferimento o di ricongiunzione all'INPS delle suddette posizioni contributive SI NO  
3) precisare se il predetto periodo lavorativo ha già dato luogo alla liquidazione di una pensione SI NO

h) di aver lavorato come coltivatore diretto, artigiano, commerciante SI NO

**In caso affermativo:**

- 1) indicare i periodi.....
- 2) precisare se ha già svolto eventuale pratica di ricongiunzione nel Fondo Pensione Lavoratore Dipendente      SI      NO
- 3) precisare se il predetto periodo lavorativo ha già dato luogo alla liquidazione di una pensione      SI      NO

i) di aver lavorato all'estero

SI      NO

**In caso affermativo:**

- 1) indicare gli Stati Esteri e i periodi.....

l) di essere centralinista non vedente con diritto al beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e all'anzianità contributiva, come previsto dall'art. 9, comma 2 della L. n. 113/85

SI      NO

m) altre eventuali indicazioni

.....  
.....  
.....

.....  
Data

.....  
Firma

*Fiba-Gisl*  
*Uil Cot*      *FISAC*  
*[Signature]*      *[Signature]*      *[Signature]*  
*[Signature]*

## **Ipotesi di Accordo Integrativo Aziendale**

tra

Equitalia Servizi S.p.A.

e

OO.SS.

### **Premesso che:**

- In data 28 aprile 2004 le Parti hanno stipulato un Accordo "in ordine all'adeguamento degli assetti normativi attualmente in essere presso CNC al CCNL Ascotributi 12 dicembre 2001 e Contratto Integrativo Aziendale";
- ♦ L'Accordo 30 settembre 05 regolava l'erogazione del premio aziendale per gli anni 2005 - 2006 - 2007

### **con il presente accordo**

le Parti stabiliscono quanto segue:

## **CAPITOLO I - NORME PREVALENTI**

### **Art. 1 - Norme prevalenti**

Le previsioni di cui agli artt. 3 (orario settimanale), 4 (orario giornaliero), 5 (turni), 7 (reperibilità) dell'Accordo Aziendale 28/4/2004 prevalgono, per le relative fattispecie, sulle corrispondenti previsioni delle norme del vigente CCNL.

Il comma 4 dell'art.4 dell'Accordo aziendale 28/4/2004 viene così riformulato:  
"Il personale potrà anticipare fino a 15 minuti l'orario di inizio di cui al 1° comma del presente articolo e posticiparlo fino ad un limite massimo di 60 minuti con conseguente recupero nella medesima giornata".

### **Art. 2 - Indennità spostamento orario**

L'indennità di cui all'art.4 comma 9 dell'Accordo 28/4/2004, corrisposta nel caso di spostamento di orario superiore ad un'ora, viene elevata a € 6,00.

### **Art. 3 - Turni**

Il comma 8 dell'art.5 dell'accordo 28/4/2004 viene così riformulato:  
"Agli interessati - esclusi gli addetti ai servizi di guardiana - compete l'indennità di turno, di cui alla relativa tabella allegata al CCNL di volta in volta vigente, per ciascun giorno in cui effettuano tale orario."

#### Art.4 - Reperibilità

Gli importi relativi all'indennità di reperibilità prevista al 2° comma dell'art.7 dell'Accordo 28/4/2004 vengono comunque adeguati ai corrispondenti importi previsti dal CCNL di volta in volta vigente.

### CAPITOLO II - DISPOSIZIONI A CARATTERE ECONOMICO

#### Art. 5 - Contributo befana

Il contributo erogato annualmente ai lavoratori per ogni figlio di età compresa tra 0 e 11 anni viene identificato in €. 100,00.

#### Art. 6 - Provvidenze a figli diversamente abili

Ferme restando le condizioni e modalità di corresponsione di cui all'art.12 dell'accordo 28/4/2004, il contributo corrisposto annualmente per ciascun figlio o persona equiparata a carico che, per grave minorazione fisica o psichica, risulti diversamente abile ai fini dell'apprendimento viene identificato in €.1.200,00.

#### Art. 7 - Premio aziendale

Relativamente al solo anno 2008 la misura del Premio Aziendale viene determinata sulla base delle seguenti modalità e fattori:

$$P.A = \frac{(F1+F2+F3)\%}{\text{Base Tabellare}}$$

> **FATTORE 1** = è dipendente dal seguente parametro Produttività1

	Produttività 1 tempi lavorazione ruoli da supporto
30%	<=14 gg
20%	da 15 a 17 gg
10%	da 18 a 20 gg
0	>= 21 gg

> **FATTORE 2** = è dipendente dal seguente parametro Produttività 2

	Produttività 2 tempi lavorazione ruoli da minuta
35%	<=27gg
20%	da 28 a 30 gg
10%	da 31 a 33 gg
0	>= 34 gg

> **FATTORE 3** = che è dipendente dai parametri di Qualità

	Qualità/Difettosità
	Cartelle/Avvisi
35%	<=0,2%
20%	<=0,3%
10%	<=0,4%
0	>0,4%

3. L'erogazione del Premio Aziendale viene effettuata utilizzando gli importi indicati nella seguente tabella, applicando la somma delle percentuali dei fattori di cui sopra:

livelli	importo
QD4	2100
QD3	2000
QD2	1800
QD1	1700
3A/4	1600
3A/3	1500
3A/2	1400
3A/1	1350
2A/3	1300
2A/2	1250
2A/1	1200
L U	1100

L'importo del premio viene erogato unitamente alla retribuzione del mese di giugno 09, al Personale dipendente alla data dell'erogazione e pro-quota al Personale cessato prima di detta data.

A titolo di parziale riconoscimento per obiettivi conseguiti nel corso del primo semestre 2008 l'Azienda, intendendo riconoscere l'impegno profuso da tutti i dipendenti rispetto agli obiettivi di Piano Industriale e di budget, corrisponderà, con le competenze del mese successivo a quello di stipula del presente accordo, a tutti i lavoratori in servizio a tale data una somma pari a €. 300,00 lordi.

La somma di cui sopra non sarà soggetta alla parametrizzazione di cui alla tabella del punto 3.

Tutti gli importi di cui sopra:

- verranno computati con riferimento all'inquadramento di ciascun interessato alla data dell'erogazione;
- vengono sterilizzati ai fini degli istituti contrattuali, compreso il TFR;
- non vanno computati ai fini del trattamento previsto dalla Cassa di Assistenza e dal Fondo Pensione aziendali;

- saranno computati pro-quota in relazione ai minor servizio retribuito prestato nell'anno di competenza.

#### Art. 8 - Rinvio

Rimangono valide le previsioni di cui agli articoli 9 (buono pasto), 13 (premio fedeltà), 14 (premio anzianità) dell'Accordo aziendale 28/4/2004.

L'art.11 (finanziamento Cral) dell'Accordo Aziendale 28 aprile 2004 è abrogato.

### **CAPITOLO III - DISPOSIZIONI VARIE**

#### Art. 9 - Rinvio

Rimangono valide le previsioni di cui agli articoli 16 (salute e sicurezza sul luogo di lavoro), 17 (anticipazioni TFR), 18 (inquadramenti e figure professionali), 19 (lavoro al terminale), 20 (addestramento), 21 (festività soppresse), 22 (ex semifestività), 23 (rotazioni del personale), 24 (permesso nascita figlio) dell'Accordo aziendale 28/4/2004.

### **CAPITOLO IV - PREVIDENZA E ASSISTENZA**

#### Art. 10 - Fondo Pensione

Tutti i lavoratori di Equitalia Servizi S.p.A. sono destinatari del trattamento di previdenza complementare regolato dal "Fondo Pensione per i Lavoratori di Equitalia Servizi S.p.A.", disciplinato dallo statuto previsto dall'accordo 28/6/2007 e successive modifiche.

#### Art. 11 - Cassa di Assistenza

Tutti i lavoratori di Equitalia Servizi S.p.A. beneficiano del trattamento di assistenza integrativa previsto dalla "Cassa di Assistenza dei lavoratori di Equitalia Servizi S.p.A." disciplinata dallo statuto previsto dall'accordo 13/2/2003 e successive modifiche.


Ad essi si applicano le coperture assicurative di cui all'art.27 dell'Accordo aziendale 28/4/2004 ovvero i trattamenti di maggior favore che, tempo per tempo, verranno definiti tramite accordo nazionale stipulato da Equitalia.

### **CAPITOLO V - RELAZIONI SINDACALI**

#### Art.12 - Rinvio

Restano ferme le previsioni di cui agli artt. 28 (permessi sindacali) e 29 (attività sindacale ex legge 300/70) dell'Accordo aziendale 28/4/2004.

Roma, 16 luglio 2008



## IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno 16/07/08

tra

Equitalia Servizi Spa

e

OO.SS.

Premesso che:

- L'evoluzione del contesto normativo e dell'assetto proprietario ha determinato la necessità di definire il nuovo ruolo e le modalità operative di Equitalia Servizi Spa all'interno del Gruppo Equitalia, superando la semplice funzione di raccordo per le attività di formazione dei ruoli, tra gli ex Concessionari e sviluppando un nuovo ruolo di società fornitrice di servizi per tutto il Gruppo Equitalia;
- Coerentemente con la propria mission, focalizzata principalmente sul rafforzamento della componente tecnologica attinente allo sviluppo software e all'integrazione con gli Agenti della Riscossione, indirizzata a creare sinergie nell'attività di sviluppo commerciale e di fidelizzazione degli Enti, il Piano Industriale di Equitalia Servizi, presentato alle OO.SS. in data 30 gennaio 08, ha individuato le seguenti principali linee strategiche:
  - supportare gli Agenti nel processo di diffusione dei prodotti informatici volti a razionalizzare, semplificare e velocizzare l'intero processo della riscossione;
  - svolgere le proprie attività in maniera integrata e sinergica a quelle degli Agenti della Riscossione;
  - puntare sulla progressiva integrazione della rete delle sedi periferiche con gli Agenti;
  - supportare gli Agenti della Riscossione nella gestione di tutti i rapporti con gli Enti Territoriali.
- In data 30 gennaio 2008 Equitalia Servizi Spa ha presentato alle OO.SS. il proprio Piano Industriale, avviando contestualmente le procedure contrattuali previste in caso di tensioni occupazionali - anche conseguenti a processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione - che possano prefigurare ricadute negative sui livelli occupazionali (ex artt.15, 16, 18 e 68 CCNL Ascotributi 4 novembre 05, rinnovato in data 9 aprile 2008);

Le parti concordano quanto segue:

### Art.1

#### Riallocazione del Personale delle sedi Periferiche di Equitalia Servizi Spa

La riallocazione presso gli Agenti della Riscossione del Personale delle Sedi Periferiche potrà avvenire in modo progressivo, nell'arco del triennio 2008 - 2010.

La suddetta riallocazione avverrà con le modalità ed anche i percorsi formativi che rispettino le condizioni di professionalità e competenza acquisite presso Equitalia Servizi Spa. Sarà cura di Equitalia Servizi Spa facilitare e sollecitare nei confronti degli Agenti della Riscossione, compatibilmente con le esigenze organizzative degli stessi - la valorizzazione di tutte le professionalità possedute dal Personale riallocato sia per quanto riguarda le competenze maturate nell'ambito dei compiti c.d. istituzionali della Società, sia per quanto riguarda le competenze relative alla fiscalità locale utili al nuovo ruolo svolto dagli Agenti della Riscossione nell'ambito citato.

Le risorse dell'Area Clienti, compatibilmente con le esigenze organizzative di Equitalia Servizi Spa, potranno essere ricollocate anche presso Equitalia Spa, in modo da rafforzare le relative funzioni presso la Capogruppo, attivando per lo stesso Personale percorsi formativi che ne valorizzino la professionalità.

Al fine di facilitare il processo di integrazione di Equitalia Servizi Spa con le altre società del Gruppo si potrà utilizzare lo strumento del distacco quale scelta operativa utile a raggiungere i suddetti obiettivi. I lavoratori distaccati potranno optare fino al 31 dicembre 2010 per la cessione di contratto individuale nei confronti dell'Agente presso cui sono distaccati. Equitalia Spa assicurerà il coordinamento tra le Società del Gruppo al fine di assicurare la possibilità di tale opzione.

Per quanto riguarda il Personale della Sede di Palermo, coerentemente con quanto sopra, sarà cura di Equitalia Servizi Spa verificare e favorire in tutte le sedi competenti la ricerca di ogni idonea soluzione.

#### Art.2

#### Razionalizzazione delle attività di gestione di reti e infrastrutture

Equitalia Servizi Spa procederà ad una sempre maggiore integrazione delle reti e delle infrastrutture anche in collaborazione con Sogei Spa al fine di migliorare e rendere più efficiente il sistema informativo aziendale.

#### Art.3

#### Accesso al Fondo di Solidarietà

L'accesso alle prestazioni erogate in via straordinaria dal Fondo di Solidarietà ai sensi dell'art.5, comma 1, lett.b, del D.M. n.375/03 sarà volontario e verrà definito con separato accordo, con riferimento ai criteri previsti dall'Accordo Quadro stipulato tra Equitalia Spa e OO.SS. in data 18 ottobre 2007.

#### Art.4

#### Riconversione e riqualificazione del Personale

Per agevolare la ricollocazione interna ed esterna delle risorse, si prevedono interventi di supporto formativo e di riqualificazione, che verranno effettuati anche attraverso il ricorso ai finanziamenti degli interventi formativi previsti dall'art.5, comma 1, lett.a), punto 1 del DM n.375/03 e disciplinati secondo un apposito separato accordo.


#### Art.5

#### Incontri periodici

Equitalia Servizi Spa procederà ad incontri periodici, anche su richiesta di parte sindacale, con l'assistenza, se necessario, di una rappresentanza di Equitalia Spa, per confrontarsi sull'andamento del Piano Industriale e verificare, fase per fase, presupposti organizzativi e impatti operativi delle singole azioni di Piano (come, ad. es. cessioni di contratto, distacchi, adesioni al Fondo di Solidarietà) sulle quali le Parti congiuntamente effettueranno le loro valutazioni.

Il primo degli incontri previsti si terrà a 90 gg. dalla sottoscrizione del presente accordo.

SO  
CILCA  
FISAP  
Fiba-Cisc





## **IPOTESI DI ACCORDO**

Il giorno 16/07/08

tra

Equitalia Servizi Spa

e

OO.SS.

Premesso che:

- 1) Con D.M. 24.11.2003 n. 375 è stato istituito presso l'I.N.P.S. il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali" (di seguito Fondo di solidarietà);
- 2) In data 18 ottobre 07 è stato sottoscritto tra Equitalia Spa e le OO.SS. Dircredito, Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Silcea, Snalec, Ugl e Uilca un Accordo Quadro nel quale le Parti si sono date atto che sussistono i presupposti affinché le società del Gruppo presentino, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) punto 1 del D.M. 24 novembre 2003, n. 375, richiesta di finanziamento degli interventi formativi per la riqualificazione e/o riconversione del personale interessato dai processi di ristrutturazione e riorganizzazione in corso di attuazione o che verranno successivamente effettuati.

### **Art.1**

Le Parti, nel considerare le risorse umane come elemento fondamentale di Equitalia Servizi convengono sulla centralità della formazione per lo sviluppo professionale del Personale, come pure nell'ambito dei processi di riconversione e riqualificazione e costituisce fattore determinante per la realizzazione degli obiettivi aziendali. Concordano quindi che sussistendo le condizioni previste dall'art.7, comma 1, lett. a) del D.M. n.375/03, le indicate iniziative formative saranno attuate avvalendosi delle prestazioni ordinarie di cui all'art.5, 1° comma, lettera a) punto 1 del decreto citato, nonché facendo ricorso agli appositi fondi nazionali e comunitari.

### **Art.2**

I contenuti degli interventi formativi, focalizzati sull'area tecnica, normativa, gestionale e specialistica, tengono conto delle linee guida indicate nell'Allegato 5 dell'Accordo Quadro 18 ottobre 07 e sono finalizzati a supportare la riqualificazione e/o riconversione professionale delle risorse, anche in linea con quanto previsto dal Piano Industriale di Equitalia Spa.

**Art.3**

I programmi di formazione e di riqualificazione professionale saranno attuati nel corso del triennio, coerentemente con il periodo di attuazione e con quanto previsto dal Piano Industriale, ed interesseranno complessivamente i dipendenti di Equitalia Servizi Spa, per un totale di circa 5.000 ore di formazione per l'anno 2008, circa 12.000 ore per l'anno 2009 e circa 10.000 ore per l'anno 2010.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

Fiba-Est  
*[Handwritten signature]*

Vice  
*[Handwritten signature]*

Fiba-Est  
*[Handwritten signature]*